

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

### 61° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 1982

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente CIOCE

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede redigente

« Disposizioni in materia di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei provvedimenti di sequestro - Misure alternative alla carcerazione preventiva » (1703), risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Rizzo e Napolitano, approvato dalla Camera dei deputati

« Disposizioni sull'istituzione dei tribunali della libertà e sulla impugnazione dei provvedimenti relativi alla libertà personale dell'imputato » (396), d'iniziativa dei senatori Coco ed altri

« Nuova disciplina in materia di provvedimenti restrittivi della libertà personale » (1659), d'iniziativa del senatore Cioce (Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE . . . . Pag. 709, 711, 713 e *passim*  
BAUSI (DC), relatore alla Commissione . 710, 711, 714 e *passim*  
BENEDETTI (PCI) . . . . . 712, 722, 723 e *passim*  
COCO (DC) . . . . . 711, 720, 721 e *passim*  
DARIDA, ministro di grazia e giustizia . . 727, 728  
GARGANI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia . . 711, 712, 714 e *passim*

GRAZIANI (PCI) . . . Pag. 711, 713, 716 e *passim*  
IANNARONE (PCI) . . . . . 710, 724  
JANNELLI (PSI) . . . . . 713, 716, 720 e *passim*

*I lavori hanno inizio alle ore 11,15.*

##### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

« Disposizioni in materia di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei provvedimenti di sequestro - Misure alternative alla carcerazione preventiva » (1703), risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Rizzo e Napolitano, approvato dalla Camera dei deputati

« Disposizioni sull'istituzione dei tribunali della libertà e sulla impugnazione dei provvedimenti relativi alla libertà personale dell'imputato » (396), d'iniziativa dei senatori Coco ed altri

« Nuova disciplina in materia di provvedimenti restrittivi della libertà personale » (1659), d'iniziativa del senatore Cioce (Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiun-

ta dei disegni di legge: « Disposizioni sulla istituzione dei tribunali della libertà e sulla impugnazione dei provvedimenti relativi alla libertà personale dell'imputato », d'iniziativa dei senatori Coco ed altri, « Nuova disciplina in materia di provvedimenti restrittivi della libertà personale », che io stesso ho presentato, e « Disposizioni in materia di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei provvedimenti di sequestro — Misure alternative alla carcerazione preventiva », risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Rizzo e Napolitano, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione sospesa il 14 luglio dopo la chiusura della discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Se non si fanno osservazioni, verrà preso a base il testo del disegno di legge n. 1703.

Do lettura dell'articolo 1:

#### CAPO I

### DEI PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DELLA LIBERTÀ PERSONALE E DELLE MISURE ALTERNATIVE ALLA CARCERAZIONE PREVENTIVA

#### Art. 1.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti commi:

« La liberazione è altresì ordinata se l'arresto è avvenuto, fuori dei casi preveduti dagli articoli 235, 236 e 238, senza ordine o mandato dell'autorità giudiziaria o se non si giustifica che l'arresto sia mantenuto, avuto riguardo alla personalità dell'arrestato e alla natura ed alle circostanze del fatto e sempre che non sussista il pericolo di fuga della persona arrestata o pericolo per l'acquisizione delle prove, salvo che non si tratti di reato per il quale l'emissione del mandato di cattura è obbligatoria.

Se non ordina la liberazione e non ritiene di procedere a giudizio direttissimo, il procuratore della Repubblica o il pretore dispone con decreto motivato, copia del quale è immediatamente consegnata all'arrestato, che lo stesso rimanga in stato di arresto a disposizione dell'autorità competente per il procedimento e a questa ne è data immediata notizia.

Contro il decreto di convalida dell'arresto l'arrestato può proporre richiesta di riesame ai sensi degli articoli 263-bis e seguenti ».

Il Governo ha presentato un emendamento, fatto proprio dal relatore, tendente ad inserire nel Capo I, prima dell'articolo 1, il seguente articolo:

« Dopo l'ultimo comma dell'articolo 198 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

” L'imputato sottoposto alla misura dell'arresto presso la propria abitazione o in altro luogo designato dal giudice può proporre la richiesta di riesame prevista dall'articolo 263-bis e ogni impugnazione anche in tali luoghi con dichiarazione ricevuta da un ufficiale di polizia giudiziaria che ne cura l'immediata trasmissione al cancelliere del giudice che emise il provvedimento impugnato ” ».

B A U S I, *relatore alla Commissione.* Ritengo che l'emendamento sia accettabile, perchè estende le modalità di ricezione della dichiarazione di impugnazione anche alle domande di riesame. Quindi, mi sembra del tutto prevedibile l'ipotesi contemplata nell'emendamento stesso.

I A N N A R O N E. Nell'ultimo comma dell'articolo 2 sostitutivo dell'articolo 247 del codice di procedura penale, si dice che contro il provvedimento previsto dal comma precedente, cioè l'arresto, è applicabile la richiesta di riesame ai sensi degli articoli 263-bis, 263-ter e 263-quater. Ora, la ricezione della dichiarazione di riesame o di impugnazione mi sembra implicita. Una volta riconosciuto il diritto sostanziale di proporre tale richiesta di riesame come viene riconosciuto dall'ultimo comma del-

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

61° RESOCONTO STEN. (21 luglio 1982)

l'articolo 2, le modalità sono quelle di cui all'articolo 198, senza bisogno di ricorrere ad un emendamento.

**B A U S I**, *relatore alla Commissione*. Teniamo presente che l'ipotesi qui prevista è quella dell'arresto presso il proprio domicilio. Ed è una ipotesi non contemplata nell'articolo 198, perchè non era previsto l'arresto presso il proprio domicilio. Quindi, si stabiliscono per questo delle modalità particolari, di carattere eccezionale, rispetto alle regole di cui al citato articolo 198.

**G A R G A N I**, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Si tratta di un completamento di carattere tecnico dell'articolo 198.

**P R E S I D E N T E**. Si prevede, in sostanza, che un ufficiale di polizia giudiziaria possa accogliere la richiesta di riesame quando l'imputato si trova in stato di arresto presso il proprio domicilio.

**G R A Z I A N I**. Ritengo che noi dobbiamo preliminarmente porci un interrogativo, nel senso di stabilire se vogliamo rinviare alla Camera il presente disegno di legge oppure no. Questo è l'interrogativo che a mio parere va sciolto in via preliminare: infatti, se riteniamo che il testo, sia pure al fine di apportarvi dei miglioramenti, debba essere rinviato alla Camera, siamo liberi di farlo; ma ciascun Gruppo deve assumersi le proprie responsabilità in merito ad una decisione del genere, sapendo che cosa tutto questo comporta. Intanto sappiamo che non potrà esservi una rapida approvazione del disegno di legge e sappiamo anche che in tal modo le sollecitazioni che riceviamo da più parti saranno deluse. Non possiamo dire all'opinione pubblica che abbiamo lavorato intensamente facendo tutto quello che si doveva fare per pervenire ad una sollecita approvazione, allorchè, sia pure attraverso degli emendamenti di carattere tecnico, facciamo sì che il disegno di legge ritorni alla Camera.

A tale riguardo debbo dire che il nostro Gruppo non è d'accordo sul rinvio alla Camera del provvedimento, ma ritiene che lo

stesso debba essere definitivamente approvato in questo ramo del Parlamento. Del resto, sappiamo che non vi è legge, sia pure esaminata al microscopio, che non sia suscettibile di modifiche e perfezionamenti. Spesso, ad esempio, ripetiamo che bisogna andare ad un processo di decodificazione ed invece, attraverso gli emendamenti, non facciamo altro che moltiplicare la casistica. Credo che questa ipotesi dell'arresto a domicilio con le modalità di proposizione della istanza di riesame possa essere tranquillamente regolata dalla dottrina, dalla giurisprudenza, dal buon senso dei giudici; e non penso pertanto che si debba introdurre un emendamento che poi comporta le conseguenze che ben conosciamo.

**C O C O**. Spero di non dover ripetere in sede di esame di ciascun emendamento il discorso di carattere generale, cioè se si debba approvare il testo senza modifiche o se, viceversa, si possano apportare le modifiche necessarie.

Non c'è dubbio che il provvedimento relativo all'istituzione dei tribunali della libertà è molto atteso; anzi temo che si stiano creando speranze eccessive, fuorviando l'opinione pubblica, sulla importanza che può rivestire il provvedimento stesso. Perciò, non ritengo responsabile che si dia alimento a questa sopravvalutazione di speranze. Comunque, ferma restando la libertà di ogni parlamentare, debbo dichiarare a nome della Democrazia cristiana che, proprio per l'importanza che il provvedimento riveste e per le attese che suscita nel Paese, se, per la fretta di vararlo, non si vogliono apportare neppure quegli emendamenti che possono migliorarne l'operatività, si rischia di varare un'altra legge che creerà soltanto delusioni.

Perciò siamo dell'opinione che gli emendamenti debbano essere discussi, salvo poi decidere se accettarli o meno. Il solito « ritornello » (scusate l'espressione) per cui ci assumeremmo chissà quali indeterminate ma gravissime responsabilità rinviando la approvazione della legge è fuori luogo: infatti nostro unico dovere è quello di fare una legge non dico perfetta, ma quanto meno, tecnicamente corretta.

G A R G A N I, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Vorrei soltanto dare due notizie, una di carattere ufficiale e una di carattere ufficioso.

La notizia di carattere ufficiale è che la Camera, che ha seguito l'iter della discussione svoltasi in Senato in questi ultimi giorni, ha stabilito stamane di riservare la seduta di mercoledì della Commissione competente per l'eventuale riesame di questo provvedimento. Quindi, vi è la volontà, unanime, di valutare i nostri emendamenti e di approvare definitivamente il testo prima delle ferie.

Posso aggiungere in linea ufficioso (e non credo di fare una cosa poco ortodossa) che mi sono premurato di sottoporre all'esame degli uffici del Ministero gli emendamenti che il Senato potrebbe apportare. Debbo dire, peraltro, che gli emendamenti, che il relatore ha predisposto d'accordo col Governo, sono intesi a dare alla legge un minimo di struttura omogenea. Esiste solo un problema politico, il resto è di carattere tecnico, ma ugualmente importante per la applicazione della legge.

Il problema di carattere politico riguarda la localizzazione del tribunale della libertà: in altre parole se la competenza spetti all'ufficio del circondario, alla corte d'appello, oppure ad un tribunale intermedio. Questo, ripeto, è l'unico problema, di carattere politico, che ci può dividere; il resto riguarda emendamenti che rafforzano l'istituzione del tribunale della libertà, anche se — come ho detto più volte — non bisogna enfatizzare perchè ciò che si è realizzato rappresenta una cosa molto modesta rispetto alle attese del Paese.

B E N E D E F T I. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, ho chiesto la parola — forse non lo avrei fatto se non ci fosse stato l'intervento del senatore Coco — per sottolineare, anche se probabilmente non è necessario, che il senatore Graziani ha parlato a nome del Gruppo comunista, anche se non lo ha detto espressamente. Tengo a sottolineare ciò perchè sono io il responsabile del Gruppo comunista, del quale ribadisco e confermo l'opinione.

Qual è il punto? Nessuno vuole porre agli altri contestazioni di carattere pregiudiziale, assunzioni preventive di responsabilità per quanto potrà accadere. È chiaro che ci muoviamo nella risaputa autonomia di questo ramo del Parlamento, risaputa e, peraltro, sempre rivendicata e difesa da noi componenti del Senato. È anche chiaro che ci sono problemi di urgenza politica a tutti ben noti, ma non è questo il punto. Francamente, anche al di là dell'urgenza politica in sé — che è quella che ci induce a dire che, a nostro giudizio, occorre approvare il provvedimento così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati — noi siamo convinti della bontà di questo provvedimento.

La Camera ha discusso lungamente questo disegno di legge ed è stata una discussione interessante, data anche la novità e la rilevanza della materia. Per di più, di fronte al disegno di legge governativo, alla Camera ne è stato presentato un altro di iniziativa parlamentare che impostava il problema secondo un'altra ottica. Quindi c'è stata la possibilità di un contraddittorio molto fecondo e molto utile.

Noi pensiamo che il provvedimento abbia già in sé tutte le capacità innovative e di pratico funzionamento. Naturalmente siamo qui a discutere. Il senatore Graziani ha parlato di assunzione di responsabilità; dicendo così, voleva sottolineare innanzitutto la nostra assunzione di responsabilità, e conseguentemente anche quella che gli altri Gruppi riterranno di operare.

In particolar modo per quello che riguarda l'emendamento del Governo, fatto proprio dal relatore, pensiamo che non si possa escludere certamente che sia un emendamento esplicativo o ulteriormente esplicativo soprattutto in una materia come quella del diritto penale, nella quale l'analogia non può essere accettata o comunque va presa con le molle. Però mi pare che il provvedimento possa essere accettato anche senza questo emendamento. Già il senatore Iannarone ha richiamato l'ultimo comma dell'articolo 2 del disegno di legge modificativo dell'articolo 247 del codice di procedura penale. Anche contro il provvedimento, diciamo così, degli arresti domiciliari è possibile

il reclamo, per il riesame di merito, al tribunale della libertà.

Quali sono le forme di proposizione? Ovviamente quelle già previste dalle norme del diritto e dell'articolo 198. In questa materia c'è stata un'estensione, per cui noi oggi pensiamo che l'impugnazione si può fare anche per telegramma autenticato da un notaio o da un altro pubblico ufficiale, tant'è vero che ho notato nel testo proposto un'aggiunta che mi pare abbastanza significativa là dove si dice: « e ogni impugnazione anche in tali luoghi », ovviamente non escluse tutte le altre forme vigenti per qualsiasi tipo di impugnazione. Semmai non so quanto sia corretto questo termine « impugnazione » una volta che noi abbiamo sempre escluso che si tratti di ciò, poichè si tratta di un controllo di merito che si manifesta attraverso il riesame e che non costituisce impugnazione. Si è voluto escludere che si tratti di impugnazione proprio perchè essa porrebbe problemi tali, anche di contraddittorio processuale, che finirebbero per incidere sulla stessa tutela del segreto istruttorio. Quindi non so quanto sia opportuno qui parlare di impugnazione, laddove non se ne parla invece nelle altre norme fondamentali che disciplinano la questione in esame.

Questo adesso mi pone in una strana condizione, ossia di proporre eventualmente, io che non accetto l'emendamento del Governo, una sua modificazione di carattere linguistico. Mi pare che si possa ricavare ugualmente dai principi generali che la proposta di reclamo per il riesame, diciamo così, e non di impugnazione, possa essere svolta anche nel luogo degli arresti domiciliari, a somiglianza di quanto accade per l'imputato detenuto, il quale non impugna la sentenza di condanna immediatamente dopo l'udienza, ma lo fa nell'istituto di pena di fronte al maresciallo del carcere. Questa mi pare che sia una circostanza pacifica che non ha bisogno dell'emendamento. Non che l'emendamento in sè non rappresenti un momento di perfezionismo fornito anche di contenuti sostanziali, ma, in base alla premessa che a nome del Gruppo comunista

è stata fatta propria dal senatore Graziani, noi riteniamo che questo emendamento possa essere ritenuto superfluo. Ecco perchè non lo voteremo.

**P R E S I D E N T E.** Quindi la proposta del senatore Benedetti è di non inserire questo emendamento, in quanto la norma esisterebbe già in base ad una analogia con il caso dell'imputato detenuto, il quale presenta l'impugnazione nell'ufficio matricola del carcere. Però farei un'obiezione: nell'ufficio matricola c'è un registro delle impugnazioni, un modello 13, dove questi provvedimenti vengono registrati, cosa che non accadrebbe, per esempio, in un arresto domiciliare dove un registro non c'è. Allora, a questo punto...

**G R A Z I A N I.** Se lo portano dietro.

**P R E S I D E N T E.** Un registro non esiste, bisognerebbe istituirlo visto che non è previsto dal regolamento. Quindi il compito dell'ufficiale di polizia giudiziaria, del pubblico ufficiale, una volta intervenuta la impugnazione, sarebbe quello di depositarla nei termini normali per essa previsti, altrimenti andremmo incontro a degli inconvenienti, oltre che ad eventuali responsabilità del pubblico ufficiale che non ha depositato l'impugnazione entro i termini previsti, ove non ci fosse questa possibilità di prendere immediatamente atto dell'impugnazione del provvedimento. Questa che faccio è un'osservazione in via generica.

**J A N N E L L I.** A me sembra che se noi dobbiamo emendare questo provvedimento, lo dobbiamo rendere il più possibile chiaro, aggiungendo cose utili. Se non lo dobbiamo emendare il discorso cambia.

L'emendamento che ci propone il senatore Bausi in solidarietà col Governo mi sembra abbastanza utile perchè, mentre nell'articolo 198 del codice di procedura penale si prevede che l'impugnazione può essere fatta solo davanti al cancelliere, qui si dice che essa può essere ricevuta da un ufficiale di polizia giudiziaria, il che significa che può

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

61° RESOCONTO STEN. (21 luglio 1982)

essere fatta anche davanti ad un maresciallo dei carabinieri o davanti a un appuntato. Si cerca di venire incontro all'imputato, si cerca proprio di realizzare una giustizia più vicina al popolo: tutto questo rientra nel nostro schema, nella nostra ottica.

Tuttavia dal punto di vista prettamente letterale questa formulazione dell'emendamento non mi soddisfa. Vorrei proporre un piccolo cambiamento, se voi siete d'accordo. L'ultimo comma dell'articolo 198 dice: « Le parti private e i difensori possono fare la dichiarazione anche davanti al cancelliere del pretore ». Allora potremmo dire: « Le parti private e i difensori, nonchè l'imputato sottoposto alla misura dell'arresto presso la propria abitazione o in altro luogo designato dal giudice, possono proporre impugnazione anche in tali luoghi ».

B A U S I, *relatore alla Commissione*. Mi pare che l'articolo 198 preveda qual è il ventaglio delle possibilità rimesse alla parte privata o ai difensori per proporre dichiarazione di impugnazione. Ci sono tutte le ipotesi possibili, c'è la presenza in cancelleria, c'è il telegramma, c'è la raccomandata. Manca un'ipotesi ed è quella di colui che, essendo in casa, non può neanche andare a fare la raccomandata; potrebbe mandarla tramite un amico. Ma con l'emendamento proposto dal Governo si allarga ulteriormente il ventaglio e si prevede una ipotesi in più: si può fare l'impugnazione in casa con l'ufficiale di polizia giudiziaria. Mi pare che non sia un problema meramente tecnico. Mi permetterei quindi di insistere per l'accoglimento dell'emendamento.

P R E S I D E N T E. Si potrebbe riformulare il testo nel modo seguente: « L'imputato sottoposto alle misure di cui all'articolo 247 » — quelle riguardanti l'abitazione, e così via — « può proporre la richiesta di riesame prevista dall'articolo 263-bis e ogni impugnazione anche nei luoghi in cui tali misure sono applicate con dichiarazione ricevuta da un ufficiale di polizia giudiziaria, il quale ne cura l'immediata trasmissione al cancelliere del giudice che emise il provvedimento impugnato ».

B A U S I, *relatore alla Commissione*. Accetto la formulazione suggerita dal Presidente. Propongo peraltro, per maggior precisione, di aggiungere, in fine, le parole: « o di cui si chiede il riesame ».

G A R G A N I, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal Governo e fatto proprio dal relatore tendente ad inserire, prima dell'articolo 1, il seguente articolo:

« Dopo l'ultimo comma dell'articolo 198 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

“ L'imputato sottoposto alle misure di cui all'articolo 247 può proporre la richiesta di riesame prevista dall'articolo 263 bis e ogni impugnazione anche nei luoghi in cui tali misure sono applicate con dichiarazione ricevuta da un ufficiale di polizia giudiziaria, il quale ne cura l'immediata trasmissione al cancelliere del giudice che emise il provvedimento impugnato o di cui si chiede il riesame ” ».

**È approvato.**

Il Governo ha presentato un emendamento tendente a sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 1.

Il terzo comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Se non deve ordinare la liberazione, e non ritiene di procedere a giudizio direttissimo, il procuratore della Repubblica o il pretore convalida l'arresto con decreto motivato, copia del quale è immediatamente consegnata all'imputato, e dispone che questo rimanga in stato di arresto dandone immediata notizia all'autorità competente per il procedimento. Quando il mandato di cattura non è obbligatorio, l'autorità competente per il procedimento, valutati gli

elementi previsti nel secondo comma dell'articolo 254, può disporre che l'arrestato sia posto in libertà ».

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

« Contro il decreto di convalida dell'arresto l'imputato può proporre richiesta di riesame ai sensi degli articoli 263-bis, 263-ter e 263-quater ».

B A U S I, *relatore alla Commissione*. Nell'attuale formulazione dell'articolo 1 è rilevabile una ripetizione di quanto già previsto all'articolo 239 del codice di procedura penale. Ritengo opportuno eliminarla accogliendo l'emendamento del Governo. In tale emendamento, peraltro, è da sopprimere l'inciso: « e non ritiene di procedere a giudizio direttissimo » a seguito della sentenza n. 173 del 1971 della Corte costituzionale. Infatti, mi permetto di ricordare agli onorevoli colleghi che con tale sentenza è stata esclusa l'ipotesi di mancata emissione del provvedimento motivato relativo alla misura restrittiva della libertà personale in quanto anche procedendo al giudizio direttissimo la Corte costituzionale ha ritenuto necessaria l'emissione del provvedimento motivato.

G A R G A N I, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Devo dire che mi è sorta qualche perplessità in relazione alla frase: « dandone immediata notizia all'autorità competente per il procedimento ». Mi chiedo se si potrebbe evitare di dire che va al giudice competente per il procedimento perchè questi ha una gamma di possibilità, tra le quali quella di dare la libertà provvisoria.

P R E S I D E N T E. Ma questo succede anche oggi. Il giudice, nel rimettere gli atti al giudice competente, può disporre la libertà provvisoria.

B A U S I, *relatore alla Commissione*. Questo è previsto nel testo di uno dei disegni di legge in esame.

G A R G A N I, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Comunque sono d'accordo con il relatore circa la soppressione dell'inciso relativo al giudizio direttissimo.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 presentato dal Governo che, con la modifica proposta dal relatore, risulta del seguente tenore:

#### Art. 1.

Il terzo comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Se non deve ordinare la liberazione il procuratore della Repubblica o il pretore convalida l'arresto con decreto motivato, copia del quale è immediatamente consegnata all'imputato, e dispone che questo rimanga in stato di arresto dandone immediata notizia all'Autorità competente per il procedimento. Quando il mandato di cattura non è obbligatorio, l'Autorità competente per il procedimento, valutati gli elementi previsti nel secondo comma dell'articolo 254, può disporre che l'arrestato sia posto in libertà ».

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« Contro il decreto di convalida dell'arresto l'imputato può proporre richiesta di riesame ai sensi degli articoli 263-bis, 263-ter e 263-quater ».

**È approvato.**

#### Art. 2.

L'articolo 247 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 247. — (Casi nei quali può ordinarsi la custodia in casa). — Se è arrestata una don-

2ª COMMISSIONE

61° RESOCONTO STEN. (21 luglio 1982)

na incinta o che allatta la propria prole o persona che si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi o che ha oltrepassato l'età di 65 anni, il procuratore della Repubblica o il pretore dispone con decreto motivato che in luogo di essere custodita in carcere la persona arrestata rimanga provvisoriamente in stato di arresto nella sua abitazione, salvo che vi ostino il pericolo di fuga della persona arrestata o pericolo per l'acquisizione delle prove.

L'autorità giudiziaria competente per il procedimento può in ogni momento disporre con decreto motivato che la persona arrestata sia custodita in carcere.

Contro il provvedimento previsto dal comma precedente può essere proposta richiesta di riesame e si applicano le disposizioni contenute negli articoli 263-*bis*, 263-*ter* e 263-*quater* ».

A questo articolo sono stati presentati dal Governo due emendamenti. Il primo tende ad aggiungere, al primo comma del nuovo testo dell'articolo 247 del codice civile, dopo la parola: « abitazione », le seguenti: « o in altro luogo designato nel provvedimento ». Il secondo tende a sostituire, nel medesimo comma, le parole: « salvo che vi ostino il pericolo di fuga della persona arrestata o pericolo per l'acquisizione delle prove » con le parole: « salvo che vi ostino gli elementi previsti nel secondo comma dell'articolo 254 ».

In relazione alle misure previste in questo articolo, il relatore propone di sostituire la rubrica del Capo I: « Dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e delle misure alternative alla carcerazione preventiva » con la seguente: « Dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e delle misure disposte in luogo della carcerazione preventiva ».

**B A U S I**, *relatore alla Commissione*. Gli emendamenti proposti dal Governo mi sembrano opportuni in quanto richiamano in linea generale, così come viene fatto in altri articoli, il concetto ex articolo 254 del codice di procedura penale.

Sono, peraltro, dell'avviso di sostituire, nel primo comma del nuovo testo dell'ar-

ticolo 247, la parola: « dispone » con le altre: « può disporre », come suona cioè l'attuale articolo 247.

**J A N N E L L I**. Quando, nel secondo emendamento del Governo, si parla di « elementi » a cosa ci si riferisce?

**B A U S I**, *relatore alla Commissione*. L'articolo 254 del codice di procedura penale al secondo comma prevede che il giudice, nel decidere se debba avvalersi della facoltà di emettere mandato di cattura, deve tener conto delle qualità morali della persona e delle circostanze del fatto. Questi, appunto, sono gli elementi di cui deve tener conto nella concessione del provvedimento più favorevole all'imputato.

**G R A Z I A N I**. Devo dire che taluni rilievi mi sembrano di tipo molto formalistico: « dispone » significa « può disporre ».

**P R E S I D E N T E**. Non è esatto, senatore Graziani. Il giudice dispone e può disporre.

**G A R G A N I**, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Devo dire che quella del senatore Graziani era la tesi da me sostenuta alla Camera dei deputati, che poi ho rivisto. Il relatore, infatti, mi ha convinto.

**G R A Z I A N I**. Per quanto concerne l'emendamento del Governo tendente ad aggiungere, dopo la parola: « abitazione », le altre: « o in altro luogo designato nel provvedimento », a me sembra che questa preoccupazione sia eccessiva. Probabilmente si riferisce a coloro che hanno la seconda, la terza e la quarta casa.

**G A R G A N I**, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Vi può essere, ad esempio, un malato che non deve stare in casa ma in un altro luogo. Questo è stato un suggerimento del relatore assai prezioso, per la verità, e molto apprezzato anche da me perchè ha colmato una lacuna.

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

61° RESOCONTO STEN. (21 luglio 1982)

**G R A Z I A N I .** Ciò non impedisce che lo stato di arresto si trasformi in una villeggiatura. A me sembra, ripeto, che questo emendamento sia del tutto eccessivo e pretestuoso e che tenda a trasformare l'arresto in una autentica villeggiatura.

**G A R G A N I ,** sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Non andrà certamente a Porto Cervo, bensì a Porto Azzurro!

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione.

Metto anzitutto ai voti l'emendamento presentato dal relatore tendente a sostituire l'attuale rubrica del Capo I con la seguente: « Dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e delle misure disposte in luogo della carcerazione preventiva ».

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal Governo al primo comma del nuovo testo dell'articolo 247 del codice civile, di cui ho dato lettura.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal Governo al medesimo comma, di cui ho dato lettura.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato al primo comma del nuovo testo dell'articolo 247 dal relatore, di cui ho dato lettura.

**È approvato.**

In seguito all'approvazione dell'emendamento aggiuntivo presentato dal Governo, si rende necessario modificare conseguentemente la rubrica dell'articolo 247 del codice di procedura penale. Propongo pertanto una modifica di coordinamento tendente a sostituire la rubrica con la seguente: « Articolo 247. — (Casi nei quali può ordinarsi la custodia nell'abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento) ». Propongo inoltre, sempre ai fini di una migliore

redazione del testo, due modifiche di carattere formale tendenti a sostituire, al primo comma del nuovo testo dell'articolo 247, le parole: « si trovi » con le altre: « si trova » e l'aggettivo: « sua », prima della parola « abitazione », con l'altro: « propria ».

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti nel suo insieme l'articolo 2 che, con gli emendamenti testè approvati e con le modifiche formali anzidette, risulta così formulato:

#### Art. 2.

L'articolo 247 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 247. — (Casi nei quali può ordinarsi la custodia nell'abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento). — Se è arrestata una donna incinta o che allatta la propria prole o persona che si trova in condizioni di salute particolarmente gravi o che ha oltrepassato l'età di 65 anni, il procuratore della Repubblica o il pretore può disporre con decreto motivato che, in luogo di essere custodita in carcere, la persona arrestata rimanga provvisoriamente in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento, salvo che vi ostino gli elementi previsti nel secondo comma dell'articolo 254.

L'autorità giudiziaria competente per il procedimento può in ogni momento disporre con decreto motivato che la persona arrestata sia custodita in carcere.

Contro il provvedimento previsto dal comma precedente può essere proposta richiesta di riesame e si applicano le disposizioni contenute negli articoli 263-bis, 263-ter e 263-quater ».

**È approvato.**

#### Art. 3.

Il secondo comma dell'articolo 254 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti commi:

« Il giudice, nel decidere se debba valersi della facoltà di emettere il mandato di

cattura, deve tener conto della personalità dell'imputato e delle circostanze del fatto, nonchè del pericolo di fuga e del pericolo per l'acquisizione delle prove. Il pericolo di fuga ed il pericolo per l'acquisizione delle prove devono essere desunti da elementi specifici.

Valutati gli elementi di cui al comma precedente il giudice, nell'emettere mandato di cattura, dispone che l'imputato, in luogo di essere custodito in carcere, rimanga in stato di arresto nella sua abitazione o in altro luogo di privata dimora; ovvero gli impone, con ordinanza revocabile, le prescrizioni previste dal secondo comma dell'articolo 282 e dal secondo comma dell'articolo 284.

Se l'imputato viola l'obbligo di non allontanarsi dalla sua abitazione o dal luogo di privata dimora, il giudice dispone con ordinanza che l'imputato sia custodito in carcere; nel caso di violazione delle prescrizioni previste dal secondo comma dell'articolo 282 e dal secondo comma dell'articolo 284 emette mandato di cattura.

Contro l'ordinanza prevista dal comma precedente l'imputato può proporre richiesta di riesame e si applicano le disposizioni previste dagli articoli 263-bis, 263-ter e 263-quater ».

Il Governo ha presentato un emendamento tendente a sostituire l'articolo con il seguente:

### Art. 3.

Il secondo comma dell'articolo 254 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti commi:

« Il giudice, nel decidere se debba valersi della facoltà di emettere il mandato di cattura, deve tener conto del pericolo di fuga dell'imputato o del pericolo per l'acquisizione delle prove, desunti da elementi specifici, nonchè della pericolosità dell'imputato, desunta dalla sua personalità e dalle circostanze del fatto, in rapporto alle esigenze di tutela della collettività.

Valutati gli elementi di cui al comma precedente il giudice, nell'emettere mandato di cattura, può disporre che l'imputato, in luogo di essere custodito in carcere, rimanga in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento; ovvero può imporgli le prescrizioni previste nel secondo comma dell'articolo 282 e nel secondo comma dell'articolo 284.

Le misure previste nel comma precedente possono essere revocate con decreto motivato, quando sopravvengono modificazioni degli elementi indicati nel secondo comma: devono essere revocate quando l'imputato viola taluno degli obblighi impostigli.

Contro i provvedimenti previsti nei commi precedenti l'imputato può proporre ricorso per cassazione o richiesta di riesame secondo le disposizioni previste dagli articoli 263-bis, 263-ter e 263-quater ».

B A U S I , *relatore alla Commissione.* L'emendamento proposto dal Governo propone una più chiara formulazione del testo del disegno di legge.

In un primo momento, in verità, mi ero posto l'interrogativo se non fosse da prevedersi, in relazione all'obbligo di cui al terzo comma dell'emendamento, l'impugnativa anche da parte del pubblico ministero. Il problema, però, è stato risolto con i nuovi emendamenti presentati dal Governo. L'articolo 4-bis, infatti, prevede quanto da me indicato.

G A R G A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Desidero soltanto sottolineare il suggerimento del relatore inneso a tener conto dell'esigenza di tutela della collettività. La questione è molto complessa perchè la custodia preventiva è legata non solo ad un problema soggettivo ma anche ad un problema oggettivo di tutela della collettività: concetto che è stato recepito dal nuovo codice di procedura penale oltre che dalla dottrina dominante perchè utile ed opportuno. Devo peraltro sottolineare che, prima ancora che il relatore lo facesse presente, il Governo si era fatto carico di questa modifica, tanto è vero

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

61° RESOCONTO STEN. (21 luglio 1982)

che nel primo comma dell'articolo 3 si parla di « esigenze di tutela della collettività ».

**G R A Z I A N I .** A me sembra che tutto l'emendamento all'articolo 3 presentato dal Governo sia pleonastico.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal Governo sostitutivo dell'articolo 3.

**E approvato.**

Il Governo ha proposto un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 3, il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 3-bis.

Il primo comma dell'articolo 259 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Se imputata è una donna incinta o che allatta la propria prole o persona che si trova in condizioni di salute particolarmente gravi, e non vi ostano gli elementi previsti nel secondo comma dell'articolo 254, il giudice dispone con decreto motivato la sospensione dell'esecuzione del mandato di cattura e, quando questo è obbligatorio, ordina che l'imputato rimanga provvisoriamente in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel provvedimento ».

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 259 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« Contro il provvedimento previsto nel comma precedente può essere proposta richiesta di riesame e si applicano le disposizioni contenute negli articoli 263-bis, 263-ter e 263-quater ».

**B A U S I , relatore alla Commissione.** Con l'emendamento proposto dal Governo si consente la sospensione dell'esecuzione del mandato di cattura di fronte a particolari condizioni soggettive dell'imputato; ciò

in tutte le ipotesi, compresa quella di obbligatorietà del mandato di cattura. Rispetto alla formulazione attuale viene esclusa la facoltà del giudice di imporre cauzione o malleveria.

Anche in questo articolo sono del parere di sostituire la parola: « dispone » con le altre: « può disporre ».

**G A R G A N I , sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** D'accordo.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo presentato dal Governo quale risulta con la modifica proposta dal relatore tendente a sostituire, nel primo comma del nuovo testo dell'articolo 259 del codice di procedura penale, la parola: « dispone » con le altre: « può disporre ».

**E approvato.**

Art. 4.

Il terzo ed il quarto comma dell'articolo 263 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti commi:

« Sull'appello decide in ogni caso, in camera di consiglio, il tribunale competente ai sensi dell'articolo 263-ter.

Contro le ordinanze emesse dal tribunale ai sensi del comma precedente possono proporre ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica e il procuratore generale ».

Il Governo ha presentato un emendamento tendente a sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4.

L'articolo 263 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Il pubblico ministero può richiedere la emissione del mandato di cattura nei casi preveduti dalla Legge nonchè, nei casi di cui al quarto comma dell'articolo 254, la revoca delle misure alternative disposte dal giudice.

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

61° RESOCONTO STEN. (21 luglio 1982)

Se il giudice non accoglie la richiesta, se applica una delle misure alternative di cui al terzo comma dell'articolo 254 o se dispone la revoca del mandato di cattura, la relativa ordinanza può essere appellata dal procuratore della Repubblica o dal procuratore generale.

Sull'appello decide in ogni caso, in camera di consiglio, il tribunale competente ai sensi dell'articolo 263-ter.

Contro le ordinanze emesse dal tribunale ai sensi del comma precedente possono proporre ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica, il procuratore generale, l'imputato e il suo difensore ».

**B A U S I**, *relatore alla Commissione.* Mi nasce un interrogativo. Fino a questo momento abbiamo ritenuto che si trattasse non di un provvedimento di appello ma di riesame, anche perchè — come è stato giustamente osservato — l'appello comporterebbe la costituzione di una rappresentanza delle parti. Nel testo proposto dal Governo, invece, si parla di appello. Ora, se non vi sono particolari motivazioni che possano convincere, in questo caso, a parlare di appello anzichè di riesame, sarei dell'opinione di sostituire le parole: « può essere appellata » con le altre: « ne può essere richiesto il riesame ».

**C O C O**. Si potrebbe dire che l'ordinanza « può essere impugnata ».

**J A N N E L L I**. Anche al terzo comma si dice: « Sull'appello decide... ».

**B A U S I**, *relatore alla Commissione.* Potremmo dire: « Sul riesame decide... ». Ripeto, sarei del parere di parlare anche in questo caso, se non vi sono motivi particolari in senso contrario, di riesame e non di appello.

**G A R G A N I**, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Senatore Bausi, posso sbagliare, ma secondo me ci troviamo di fronte alla possibilità di fare un vero e proprio appello che è slegato dal

riesame. Il riesame ha un suo itinerario che si conclude con la decisione del tribunale; il pubblico ministero si appella, impugna questa decisione e quindi rientra nella categoria generale.

**G R A Z I A N I**. Ma non c'è contraddittorio perchè viene risolto in camera di consiglio.

**B A U S I**, *relatore alla Commissione.* Viene risolto in camera di consiglio e non è presente il difensore. Credo che l'ipotesi sia quella che il giudice assuma dei provvedimenti, risultando questi di diverso avviso rispetto al pubblico ministero. Nella seduta precedente ci eravamo chiesti se non fosse il caso, di fronte a questa ipotesi, di prevedere un riesame anche su richiesta del pubblico ministero. L'ipotesi può verificarsi: poniamo che il pubblico ministero sia contrario all'arresto domiciliare, mentre il giudice decida in questo senso. Si tratta di dare uno strumento, a mio giudizio opportuno, a favore del pubblico ministero.

**P R E S I D E N T E**. Ma non è appello.

**B A U S I**, *relatore alla Commissione.* Infatti io dico che, per sistematica, non possiamo parlare in questo caso di appello.

**P R E S I D E N T E**. Senatore Bausi, sono d'accordo con lei.

**J A N N E L L I**. Signor Presidente, vorrei chiarire un punto. Il secondo comma dell'articolo 263 del codice di procedura penale dice che se il giudice non accoglie la richiesta, se applica una delle misure di cui al terzo comma dell'articolo 254 o se dispone la revoca del mandato di cattura, la relativa ordinanza può essere appellata o impugnata — secondo come si vuol dire — dal procuratore della Repubblica o dal procuratore generale. Perchè non dall'imputato?

**B A U S I**, *relatore alla Commissione.* Perchè è stato favorito.

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

61° RESOCONTO STEN. (21 luglio 1982)

**P R E S I D E N T E** . Sono state già tutte regolamentate le possibilità di impugnativa dell'imputato.

**B A U S I** , *relatore alla Commissione*. Le facoltà a favore dell'imputato sono tutte quelle di cui agli articoli precedenti.

L'interrogativo che era nato di fronte ad un provvedimento ritenuto dal pubblico ministero eccessivamente favorevole è quello se il pubblico ministero può chiederne a sua volta il riesame.

**J A N N E L L I** . Ma nell'ultimo comma si prevede che deve essere ammessa dal tribunale l'impugnativa anche da parte dell'imputato per conto proprio.

**B A U S I** , *relatore alla Commissione*. Questo è il caso del ricorso per cassazione. Quando ha giudicato il tribunale della libertà, contro il provvedimento di questo possono ricorrere per cassazione, per motivi di diritto, tutte le parti.

**P R E S I D E N T E** . Si potrebbe anche apportare una correzione dal punto di vista linguistico, se mi consentite e se il relatore è d'accordo. Il secondo comma dell'articolo 263 dice. « Se il giudice non accoglie la richiesta, se applica una delle misure alternative di cui al terzo comma, eccetera »; si potrebbe invece dire: « Ove il giudice non accolga ... ».

**B A U S I** , *relatore alla Commissione*. Penso sia meglio specificare che sono due ipotesi diverse.

**P R E S I D E N T E** . Allora potremmo dire: « Ove il giudice non accolga la richiesta o applichi una delle misure di cui al terzo comma dell'articolo 254 ovvero disponga la revoca del mandato di cattura, la relativa ordinanza ... ».

**C O C O** . Perchè usiamo il congiuntivo? Si può scrivere: « Se il giudice non accoglie la richiesta o applica una delle misure ... ».

**G A R G A N I** , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Voglio sottolineare

un punto anche se, in verità, soltanto perchè venga registrato, essendo il Ministro di contrario avviso. La logica dell'emendamento era a favore dell'appello, anche per non dare un eccessivo vantaggio al pubblico ministero — lo dico per la chiarezza del principio al quale mi rifaccio — cioè per evitare che il pubblico ministero possa chiedere sempre e comunque un riesame, che non ha bisogno di motivazione. L'appello contro una decisione del giudice dovrebbe essere, secondo me, un'impugnativa regolare, come tutte le altre, e quindi fatta quando c'è una ragione, cioè si dovrebbe specificarne i motivi.

**P R E S I D E N T E** . Si aprono due strade profondamente diverse: il pubblico ministero segue la strada dell'appello, l'imputato quella del riesame e della modifica del provvedimento.

**G A R G A N I** , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. L'imputato non chiede niente.

**B A U S I** , *relatore alla Commissione*. No, può chiedere. Infatti può succedere che il pubblico ministero chiede il mandato di cattura, il giudice concede la misura alternativa e l'imputato impugna entrambi i provvedimenti. Se si stabiliscono due tipi diversi di procedura, si ha da una parte l'appello, dall'altra il riesame e non si sa cosa potrebbe succedere a questo punto. Per tale motivo bisogna stabilire due procedure analoghe.

**G A R G A N I** , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Questa è un'obiezione rilevante.

**B A U S I** , *relatore alla Commissione*. Quindi, secondo me, siccome convenimmo anche la volta scorsa, in sede di discussione generale, che era meglio parlare di riesame e non di appello, perchè altrimenti scattano anche certe garanzie di carattere procedurale in sede di appello, credo che anche in questo articolo si debba parlare di riesame.

2ª COMMISSIONE

61° RESOCONTO STEN. (21 luglio 1982)

**P R E S I D E N T E .** Salvo che poi sorgano complicazioni se coesistono, come adesso, appello e ricorso per cassazione: ad esempio, una parte di sentenza dell'imputato è ricorribile per cassazione, l'altra è appellabile...

**J A N N E L L I** Allora, il riesame è fatto dal tribunale...

**P R E S I D E N T E** Dal tribunale della libertà.

**J A N N E L L I .** ... cioè esiste un provvedimento emesso dal giudice: questo provvedimento è impugnabile presso il tribunale per il riesame. Abbiamo, quindi, un grado di impugnativa: il tribunale. Ma allora mi domando: dal tribunale passiamo subito in Cassazione?

**B A U S I , relatore alla Commissione.** Certo Bisogna tenere presente la situazione attuale dove l'unico riesame è quello della Cassazione per motivi di diritto.

**P R E S I D E N T E** Adesso si va direttamente in Cassazione.

**B E N E D E T T I .** Vorrei fare un'osservazione al senatore Bausi. Come facciamo ad istituire un tribunale che è una volta organo di impugnazione e una volta organo di riesame? Inoltre, siccome è stato stabilito il riesame proprio per i delicati problemi del segreto istruttorio, ove si verifichi la sovrapposizione delle due ipotesi cui ha fatto riferimento il senatore Bausi, l'imputato beneficerebbe della trasformazione dell'organo da organo di riesame a organo di impugnazione, con l'instaurazione del contraddittorio e le relative garanzie, e con l'accesso anche alla cognizione di alcune parti del segreto istruttorio.

Comunque, in sostanza, nonostante quello che ho detto entrando nel merito della questione, sono d'accordo con il senatore Bausi.

**C O C O .** Riallacciandomi a quanto proponeva dianzi il Presidente, propongo di ri-

scrivere il comma nel modo seguente: « Se il giudice non accoglie la richiesta, ovvero applica una delle misure di cui al terzo comma dell'articolo 254, o dispone la revoca del mandato di cattura, il pubblico ministero può chiedere il riesame dell'ordinanza relativa, quando la liberazione dell'imputato arrechi grave pregiudizio alla sicurezza o all'ulteriore corso del processo ».

**P R E S I D E N T E .** Il concetto in pratica è stato riportato in due distinti articoli.

**J A N N E L L I .** Ma esistono particolari condizioni.

**G A R G A N I , sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** C'è il pericolo di una fuga dell'imputato.

**P R E S I D E N T E** E la carcerazione preventiva?

In base alla sua proposta, senatore Coco, modifichiamo il senso che avevamo dato all'inizio.

**B E N E D E T T I .** Perché vogliamo introdurre questi elementi nuovi?

**P R E S I D E N T E .** Del resto diventano elementi restrittivi.

**B A U S I , relatore alla Commissione.** Le innovazioni portate dall'emendamento che leggeva il senatore Coco sono di due ordini: uno è quello delle motivazioni, e per la verità l'idea di dare una limitazione eccessiva alle medesime può lasciare perplessi; l'altro è quello di riservare il diritto di riesame soltanto al procuratore della Repubblica e non anche al procuratore generale.

**J A N N E L L I** Per chi è pubblico ministero, il procuratore della Repubblica è il procuratore generale.

**G A R G A N I , sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** Anche al procuratore generale si può lasciare il campo.

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

61° RESOCONTO STEN. (21 luglio 1982)

C O C O . Occorrerebbe prevedere qualcosa di esplicito per evitare che la richiesta venga da parte del pubblico ministero.

J A N N E L L I . Altrimenti questo farà sempre l'impugnativa.

P R E S I D E N T E . In effetti la proposta del senatore Coco tende a porre un limite al pubblico ministero.

C O C O . Questo sconvolge tutta la simmetria del sistema.

B E N E D E T T I . È un reclamo affievolito, in questo caso, di fronte ad un reclamo nella sua pienezza.

P R E S I D E N T E . Sarei del parere di non modificare il testo in questo senso, altrimenti corriamo il rischio di complicare. Comunque, ringrazio il senatore Coco per la sua proposta.

C O C O . Non insisto sull'emendamento.

P R E S I D E N T E . Tenuto conto della modifica suggerita dal relatore, proporrei che l'emendamento sostitutivo dell'articolo 4 presentato dal Governo venisse riformulato come segue:

#### Art. 4.

L'articolo 263 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Il pubblico ministero può richiedere l'emissione del mandato di cattura nei casi preveduti dalla legge nonchè, nei casi di cui al quarto comma dell'articolo 254, la revoca delle misure disposte dal giudice.

Se il giudice non accoglie la richiesta o applica una delle misure di cui al terzo comma dell'articolo 254 ovvero dispone la revoca del mandato di cattura, il riesame della relativa ordinanza può essere richiesto dal procuratore della Repubblica o dal procuratore generale entro tre giorni dalla comunicazione.

Sul riesame decide in ogni caso, in camera di consiglio, il giudice competente ai sensi dell'articolo 263-ter.

Contro le ordinanze emesse dal giudice ai sensi del comma precedente possono proporre ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica, il procuratore generale, l'imputato o il suo difensore ».

Poichè non si fanno osservazioni, lo metto ai voti.

**E approvato.**

#### Art. 5.

L'articolo 263-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 263-bis. — (*Riesame dei mandati e degli ordini di cattura o di arresto*). — L'imputato o il suo difensore possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, del mandato o dell'ordine di cattura o di arresto emesso nel corso dell'istruzione o dal giudice istruttore con l'ordinanza di rinvio a giudizio.

La richiesta deve essere proposta, con le forme previste dagli articoli 197 e 198, entro cinque giorni dall'esecuzione del provvedimento o, se trattasi di imputato latitante, dalla data della notificazione effettuata ai sensi dell'articolo 173.

Avverso i mandati e gli ordini di cattura o di arresto per i quali non è prevista richiesta di riesame può essere proposto dall'imputato ricorso per cassazione per violazione di legge.

La richiesta di riesame e il ricorso per cassazione non sospendono l'esecuzione del provvedimento ».

Il Governo propone un emendamento tendente ad aggiungere, al secondo comma del nuovo testo dell'articolo 263-bis del codice di procedura penale, dopo le parole: « con le forme previste dagli articoli 197 e 198, », le seguenti parole: « o dall'articolo 80 quando si tratti di imputato detenuto, ».

B A U S I , *relatore alla Commissione*. Con questo articolo si pone il problema fondamentale dell'oggetto del riesame e dei cri-

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

61° RESOCONTO STEN. (21 luglio 1982)

teri conseguenti. È aspetto delicatissimo dal quale può derivare il buon esito o meno del nuovo istituto. Sembra pertanto opportuno chiarire che oggetto del riesame è la completezza delle motivazioni limitatamente al provvedimento in concreto restrittivo della libertà ...

**B E N E D E T T I .** Ma c'è l'emendamento governativo.

**B A U S I , relatore alla Commissione.** Infatti, c'è l'emendamento del Governo che estende all'articolo 80 e che mi pare tecnicamente giusto; dichiaro pertanto di essere ad esso favorevole. A mia volta propongo un emendamento aggiuntivo che tende a sottolineare quali sono i limiti dell'indagine del giudice nel riesame. L'emendamento recita: « Il riesame di cui al comma precedente verte sulla sussistenza di elementi idonei a giustificare l'emissione dell'ordine o del mandato di cattura o di arresto per lo scopo cautelare cui essi sono preordinati ».

**G A R G A N I , sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** Il Governo invita il relatore a ritirare l'emendamento, per ovvie ragioni.

**P R E S I D E N T E .** A me pare che questo punto sia centrale.

**B A U S I , relatore alla Commissione.** Teniamo presente che è importante mettere dei « paletti » anche alla possibilità di intervento del giudice nel riesame.

**G A R G A N I , sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** Ma se mettiamo questi « paletti » ci avventuriamo in una lunga discussione!

**I A N N A R O N E .** Stiamo facendo un grosso sforzo per cercare di dividere il concetto di impugnazione, cioè di appello, da quello di riesame. Ma questo sforzo sarebbe fruttuoso se definissimo i temi; e definire i temi significa evidentemente inoltrar-

si in molti problemi. Come il codice non definisce l'impugnazione ma la disciplina, così noi dovremmo esimerci dal definire il concetto di riesame.

**P R E S I D E N T E .** Ma su che cosa deve vertere il riesame? In questo modo si fissano i termini e i limiti del riesame.

**G A R G A N I , sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** Il riesame verte sugli stessi dati che hanno indotto il primo giudice o il pubblico ministero ad emettere il mandato di cattura. Siccome deve avere copia fotostatica del fascicolo, il nuovo giudice rivaluta tutto. L'innovazione è questa; è questa la *ratio* del provvedimento.

**B A U S I , relatore alla Commissione.** Teniamo presente che, nella formulazione attuale, dobbiamo leggere l'articolo 5 alla luce anche dell'articolo 6 che stabilisce che il tribunale conferma il mandato o l'ordine di cattura o di arresto ovvero lo revoca anche per motivi diversi da quelli eventualmente indicati nella richiesta. Cosa vuol dire questo? Qual è il limite che si pone? Si deve considerare tutto il processo, con tutto ciò che è avvenuto fino a quel momento? Il mio emendamento tende a limitare la competenza del giudice del riesame alla motivazione propria del mandato limitativo della libertà, e a non estenderla al merito, che, con l'interpretazione che ne deriva dalla lettura congiunta degli articoli 5 e 6, è un merito che non ha più confini. Io mi rendo conto, per un verso, dei doveri che abbiamo nei confronti dell'imputato che viene messo dentro ingiustamente; però, abbiamo anche delle esigenze di giustizia da perseguire.

**B E N E D E T T I .** L'importanza e la novità del provvedimento stanno proprio nella possibilità di riesame, pari a quella del giudice monocratico che ha emesso il provvedimento di coercizione della libertà personale. Io capisco (anche se non ne condivido le conclusioni) il « tormento », se così posso dire, del senatore Bausi. Però, se andiamo a ipotizzare presupposti come quel-

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

61° RESOCONTO STEN. (21 luglio 1982)

li che emergono dall'emendamento e che, in sostanza, risulterebbero dalla valutazione della sussistenza di elementi idonei, « atti a », e dal riscontro dello scopo cautelare cui essi sono preordinati, mi pare che poniamo le premesse per una possibile violazione di legge, che finirebbe sempre per essere invocata, con relativo ricorso in Cassazione.

Allora, non ci deve essere un riesame completo di merito che si sovrappone a quello compiuto dal primo giudice, bensì un riscontro di procedimento.

Credo, poi, che in questo modo aumenteremo il contenzioso.

**G A R G A N I**, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Vorrei aggiungere, per completezza, che il senatore Bausi l'obiezione se la pone da solo (per questo ho voluto essere laconico nel chiedere il ritiro dell'emendamento) quando dice che nell'articolo successivo si parla di elementi anche non indicati nella richiesta, tant'è che, secondo me, il riesame sarà solo chiesto, perchè il giudice possa rivalutare. Evidentemente, questa valutazione più ampia è stata prevista perchè proprio questa è la *ratio* del tribunale della libertà.

**B A U S I**, *relatore alla Commissione*. Va bene, ritiro l'emendamento.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal Governo tendente ad inserire, nel secondo comma del nuovo testo dell'articolo 263-bis, dopo le parole: « con le forme previste dagli articoli 197 e 198, », le altre: « o dall'articolo 80 quando si tratti di imputato detenuto, ».

**È approvato.**

Per un migliore coordinamento del testo, propongo una modifica redazionale tendente a sostituire, prima della rubrica del nuovo testo dell'articolo 263-bis, le parole: « 263-bis » con le seguenti: « Art. 263-bis ».

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti nel suo insieme l'articolo 5 con l'emen-

damento testè approvato e con la modifica formale anzidetta.

**È approvato.**

Art. 6.

Dopo l'articolo 263-bis del codice di procedura penale è aggiunto il seguente articolo:

« 263-ter. — (*Provvedimenti del giudice competente per il riesame*). — Sulla richiesta di riesame prevista dall'articolo precedente decide il tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio dell'autorità che ha emesso il provvedimento.

L'autorità che ha emesso il provvedimento, non appena le perviene la richiesta di riesame, la trasmette immediatamente e comunque non oltre ventiquattro ore, unitamente agli atti del procedimento o alla copia di essi, al tribunale competente.

Entro tre giorni dal ricevimento degli atti il tribunale, con ordinanza emanata in camera di consiglio, conferma il mandato o l'ordine di cattura o di arresto ovvero lo revoca, anche per motivi diversi da quelli eventualmente indicati nella richiesta, ordinando l'immediata liberazione dell'imputato.

Il termine indicato nel comma precedente può essere prorogato dal tribunale di altri tre giorni, con decreto motivato, se la proroga è necessaria per la complessità dei fatti oggetto dell'imputazione.

Il decreto di proroga emanato a norma del comma precedente deve essere comunicato al presidente della corte d'appello.

Se il tribunale non decide entro i termini sopra indicati il mandato o l'ordine di cattura o di arresto cessa di avere efficacia ».

A questo articolo sono stati presentati dal Governo alcuni emendamenti.

Il primo tende a sostituire, nel primo comma dell'articolo aggiuntivo 263-ter, le parole: « il tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio dell'autorità che ha emesso il provvedimento » con le seguenti: « il tribunale. La competenza territoriale è specificamente determinata dalla legge ».

Il secondo tende a sostituire, nel secondo comma dell'articolo 263-ter, le parole: « ventiquattro ore » con le altre: « quarantotto ore ».

Il terzo emendamento tende ad inserire, dopo il terzo comma dell'articolo 263-ter, il seguente comma aggiuntivo:

« Il tribunale, nel confermare il provvedimento, può anche disporre l'applicazione delle misure alternative previste dagli articoli 247, 254 e 259 qualora ne ricorrano i presupposti, e può altresì stabilire, nei casi di cui all'articolo 254 e su richiesta dell'imputato, che in luogo di quella disposta dal giudice, si applichi una misura alternativa diversa ».

Il quarto tende a sostituire, nel quarto comma dell'articolo 263-ter, le parole: « tre giorni » con le altre: « cinque giorni ».

Il quinto emendamento, infine, tende a sostituire l'ultimo comma dell'articolo 263-ter con il seguente:

« Se il tribunale non decide entro i termini sopra indicati il mandato o l'ordine di cattura o di arresto ovvero la revoca della misura alternativa alla custodia preventiva cessa di avere efficacia ».

Anche il relatore ha presentato alcuni emendamenti a questo articolo.

Il primo tende a sostituire il primo comma dell'articolo 263-ter con il seguente: « Presso ogni corte d'appello è istituito il tribunale della libertà che decide sulla richiesta di riesame prevista dall'articolo precedente per i provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria del distretto ».

Il secondo tende ad aggiungere, dopo il secondo comma dell'articolo 263-ter, il seguente: « Qualora la richiesta di riesame prevista dall'articolo 3 della presente legge sia proposta dal pubblico ministero, il tribunale può emettere mandato di cattura in luogo dei provvedimenti previsti all'articolo 3, secondo capoverso, della presente legge ».

Il terzo emendamento tende a sostituire, al penultimo comma dell'articolo 263-ter, le parole: « al presidente della corte d'appello » con le parole: « al procuratore generale ».

Il quarto emendamento, infine, tende a sostituire l'ultimo comma dell'articolo 263-ter con il seguente: « Al medesimo devono essere comunicati altresì i casi di inosservanza del termine ».

**B A U S I**, *relatore alla Commissione.*  
Siamo di fronte al problema di chi deve essere il giudice; ed è questo un tema di notevole importanza.

Fino a questo momento, vi sono tre diverse ipotesi. C'è una prima ipotesi, proveniente dalla Camera, in base alla quale deve essere lo stesso tribunale il cui giudice ha emesso il provvedimento; una seconda ipotesi, formulata in un emendamento del Governo, è quella di costituire dei tribunali a dimensione interdistrettuale, stabilendo, quindi, che il provvedimento di un determinato tribunale può essere riesaminato da un tribunale diverso, che è scelto, con una certa motivazione, in base alla tabella allegata al disegno di legge. L'ipotesi, infine, che il relatore si permette di proporre e sostenere, è quella della corte d'appello.

Mi rendo conto che lo stesso tribunale che ha emesso il provvedimento può essere un giudice su cui nutrire notevole preoccupazione, anche come fatto organizzativo. Vi sono dei piccoli tribunali che già fanno fatica a costituire il collegio giudicante, che spesso deve essere integrato. E mi pare che su questo siamo d'accordo. Se siamo d'accordo su questo, io ho la sensazione che l'altra strada non può che essere quella della corte d'appello. Infatti, la suddivisione (secondo quanto proposto dal Governo) con un tribunale pilota ed altri tribunali subordinati, mette in essere una suddivisione del territorio del tutto casuale, e l'invenzione di un ulteriore elemento di suddivisione giurisdizionale, tra l'altro risolvendo dei problemi concorrenziali di non facile soluzione.

Io parlavo, l'altra sera, con alcuni componenti del tribunale di Siena i quali, al-

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

61° RESOCONTO STEN. (21 luglio 1982)

l'idea di dover essere giudicati dal tribunale di Grosseto...

G A R G A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ma lei non deve pensare sempre alla Toscana!

B A U S I , *relatore alla Commissione*. No, infatti io parlo subito anche di altre città; tant'è vero che ho dovuto rilevare che lo stesso nostro sottosegretario Gargani ha ritenuto di cancellare la competenza del tribunale di Benevento per quanto riguarda Sant'Angelo dei Lombardi!

Dunque, le vie sono due: o è lo stesso tribunale che emette il provvedimento, o è la corte d'appello; tra l'altro, questo è il giudice che oggi è meno oberato di lavoro, perchè non ha alcun peso di carattere istruttorio, perchè è il giudice che, se per un verso è il più distante, agli effetti della dislocazione topografica, per altro verso è anche quello maggiormente presente.

D A R I D A , *ministro di grazia e giustizia*. L'Italia è gremita di corti d'appello: non si riescono a distruggere!

B A U S I , *relatore alla Commissione*. Su suggerimento del Presidente, abbiamo fatto un esame delle indicazioni contenute nella tabella del Ministero, ed abbiamo visto che il 50 per cento dei tribunali indicati è sede di corte d'appello. Allora, tanto vale stabilire che il giudice sia la corte d'appello, che è, in qualche modo, il giudice naturale del riesame.

Per questo, mi permetterei di insistere su questa soluzione, che, obiettivamente, mi sembra la più ragionevole. La distanza non ha significato, non solo perchè attualmente già le sezioni istruttorie sono presso la corte d'appello, ma proprio tenendo conto delle modalità del riesame, che non comportano ne la necessità di presenza del pubblico ministero, nè la necessità della parte o del suo difensore. Quindi, si tratta solo di un messaggero, di un cursore, che già adesso dai tribunali, tutte le mattine, parte per andare alle corti d'appello.

B E N E D E T T I . Vorrei dire che sono d'accordo e in disaccordo con il senatore Bausi. D'accordo nel senso che, in questa materia, davvero *tertium non datur*: o è il giudice del luogo in cui è stato emesso il provvedimento, o è la corte d'appello. Francamente, la soluzione proposta dal Governo mi sembra la peggiore. Il Sottosegretario diceva, scherzando, al senatore Bausi di non pensare sempre alla Toscana. Ed allora, io mi chiedo perchè — pensando anche alla geografia della mia regione — il cittadino di Ascoli Piceno debba avere come giudice del riesame il giudice del tribunale di Macerata. Chi conosce le Marche, può capire la enormità, diciamo, geografica di una situazione di questo tipo!

D A R I D A , *ministro di grazia e giustizia*. Direi psicologica, più che geografica!

B E N E D E T T I . Certo, e lei sa quanto pesa questa psicologia!

Premesso questo, io sono decisamente per la soluzione che esclude la corte d'appello. Ed ora spiegherò il perchè.

Senza dubbio — e questo l'abbiamo detto anche nella discussione generale — ci sono pregi e difetti nei piccoli tribunali, nei tribunali (che poi sono la maggior parte) a sezione unica, a sezione unica promiscua (civile, penale, fallimentare e così via). Direi, però, che sono più i pregi che i difetti a sostanziare l'amministrazione della giustizia ogni giorno. Si parlava, l'altra volta, del giudice della stanza accanto, del pubblico ministero dirimpettaio del giudice istruttore. Credo, comunque, che possiamo dire che la giustizia italiana funziona molto bene, anche nella provincia, che fa meno notizia ma che sopporta sulle sue spalle un carico notevole della pendenza giudiziaria.

Ma non è questo il punto. Io penso anche al giudice naturale nella materia, così delicata, della coercizione personale e della libertà del cittadino. Noi abbiamo stabilito che si tratta di riesame, di reclamo, e non di impugnazione. Francamente, trasferire sulla corte d'appello, su una sezione denominata tribunale della libertà, da istituirsi presso la corte d'appello, la valutazione del-

2ª COMMISSIONE

61° RESOCONTO STEN. (21 luglio 1982)

l'ordine o del mandato di cattura, è una cosa che sa molto di impugnazione, non fosse altro che per la destinazione funzionale della corte d'appello, con tutti gli svantaggi che ne derivano e che, bene o male, sono legati alla distanza. In questo caso non è soltanto psicologia, ma è anche geografia, è anche territorio, tant'è vero che la soluzione porta inevitabilmente al prolungamento dei termini procedurali previsti e, soprattutto, al venire meno di quella immediatezza che invece è essenziale in questi casi. L'arresto del sindaco o dell'assessore fa notizia, ma vi si può rimediare restituendo all'imputato la tranquillità e la reputazione di cui possa essere ritenuto meritevole, se si sa che il giorno dopo il tribunale del luogo, quello che conosce il caso e che ha anche la possibilità concreta del riesame, è in grado di valutare le cose.

La corte d'appello è un discorso lontano, è un discorso sfumato, è un discorso formale.

**PRESIDENTE.** Si parla però di una corte speciale.

**BENEDETTI.** Presidente, è una corte speciale che sta a cento, duecento, trecento chilometri di distanza!

**DARIDA,** *ministro di grazia e giustizia.* Forse questo non è un male! Stando sul posto, ci si conosce tutti!

**BENEDETTI.** Lo so, ma in tutte le cose c'è il dato che non è male e il dato che non è bene. Però, facendo il bilancio di questi elementi, io credo che sia necessario, soprattutto sotto il profilo della tutela del giudice naturale e dell'affermazione di un principio, che è anche principio costituzionale, che sia il tribunale del luogo. Io capisco l'obiezione, mi si può dire: quando si è istituito il tribunale amministrativo, si è detto che sta nel capoluogo, eppure non c'è stata violazione del principio del giudice naturale.

Nè arrivo ad ipotizzare questo convincimento assoluto perchè il legislatore può istituire una nuova giurisdizione. Però, tenia-

mo presente che la materia sulla quale deve decidere questa volta è quella della libertà personale. Credo che in questa materia, anche per le previsioni dell'articolo 13 della Costituzione, noi dobbiamo fare ogni sforzo per essere più vicini al giudice naturale. Io vorrei capire quale è l'obiezione veramente determinante e risolutiva che si oppone alla possibilità di istituire il tribunale della libertà presso lo stesso tribunale nella cui circoscrizione si trova il giudice istruttore che emette il provvedimento.

**GARGANI,** *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* L'obiezione è che sempre e costantemente il tribunale del posto prende notizia preventivamente, quindi anticipa in qualche modo un giudizio sulla materia. Questo in generale, poi vi sono anche ragioni di ordine pratico come la difficoltà durante il periodo feriale di costituire il collegio nei piccoli tribunali che sono la maggioranza nel nostro Paese; inoltre, la vicinanza che impedisce — perchè non dirlo — una serenità maggiore di giudizio. Sono elementi, questi, che non possono non essere presi in considerazione.

**BENEDETTI.** Per quel che riguarda l'anticipazione di giudizio, ad esempio, può comunque accadere che la detenzione preventiva sia ingiustamente sofferta anche da colui che poi sarà ritenuto colpevole. In tema di riparazione dell'errore giudiziario si discute nel senso che può essere considerata ingiusta anche la detenzione subita da colui che alla fine sarà condannato. Quindi, l'obiezione dell'anticipazione del giudizio non mi sembra risolutiva.

Per concludere, anche per questo articolo dichiariamo che non voteremo l'emendamento.

**GRAZIANI.** Associandomi alle considerazioni del senatore Benedetti, vorrei aggiungere alcune altre osservazioni. Intanto non mi pare che vi sia l'elemento del giudizio anticipato, di precognizione. Del resto, anche in corte d'appello non può evitarsi che gli stessi magistrati si pronuncino per lo stesso procedimento nell'ulteriore corso

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

61° RESOCONTO STEN. (21 luglio 1982)

del procedimento stesso, tanto è vero che in un emendamento del senatore Bausi è esclusa la incompatibilità proprio perchè è prevista la sovrapposizione.

Inoltre, vi è bisogno di un giudice che sia non solo prontissimo e capace di restituire al cittadino la sua libertà, ma che sia anche un profondo conoscitore dell'ambiente e non sia burocratizzato dal fatto stesso della distanza. Io parto dal presupposto — e non posso fare altrimenti — che tutti i giudici siano armati delle migliori intenzioni. Poco fa il Ministro ha accennato, come per « una battuta », che non è male che il giudice sia lontano, sul presupposto che nella sede ci si conosce un po' tutti e si creano legami nel giro delle conoscenze. Io, invece, ritengo che ogni magistrato italiano, fino a prova contraria, sia indipendente per definizione. A questo punto, dovendo scegliere, preferisco il magistrato indipendente che, però, conosca profondamente l'ambiente e la situazione in cui i fatti si sono sviluppati, perchè soltanto da questa reale e profonda conoscenza può venire la possibilità di un riesame serio del provvedimento restrittivo della libertà. Non aspettiamoci che da un esame, diciamo, cartaceo possa scaturire la giustizia; inevitabilmente il riesame di un tribunale della libertà presso la corte d'appello sarebbe soltanto di tipo formalistico e non potrebbe basarsi su una profonda conoscenza dell'ambiente che, poi, finisce per essere carne e sangue di provvedimenti di tutela della libertà del cittadino. Per queste ragioni noi siamo del tutto convinti che sarebbe un errore allontanare il tribunale della libertà dalla sede del giudice naturale.

JANNELLI. Le argomentazioni svolte dal senatore Benedetti e dal senatore Graziani sono certamente suggestive e sono anche quelle che hanno determinato la decisione della Camera, tuttavia possono essere ribaltate. Il giudice del luogo può essere condizionato da molti elementi, mentre il giudice non del luogo può essere nella condizione adatta per formarsi un giudizio più obiettivo e sereno. Le argomentazioni, quindi, possono essere a favore e contrarie

e possono essere diversamente soppesate. Tuttavia, io ritengo che il tribunale del luogo dove è avvenuto il provvedimento restrittivo della libertà presenti uno svantaggio: il tribunale potrebbe essere sprovvisto di strutture, oltre che di magistrati veri e propri, per cui, bilanciandosi le argomentazioni in un senso o nell'altro, sarebbe preferibile, considerando anche la maggiore obiettività e serenità, ricorrere al giudice non del luogo. A questo punto, però, non capisco perchè si parli insistentemente di corte d'appello. Se ci fossimo orientati verso la corte d'appello, allora avremmo dato ragione al senatore Bausi quando, all'inizio del nostro discorso sul tribunale della libertà, ha parlato di sezione istruttoria della corte d'appello e avremmo risolto in pochissime battute il problema. Ora dobbiamo mantenere il punto e cioè che il provvedimento è emesso da un tribunale e non dalla corte d'appello, e se dobbiamo individuare il magistrato del riesame lo dobbiamo individuare nel tribunale della sede della corte d'appello e non nella corte d'appello come ufficio, che non deve avere niente a che fare con il tribunale della libertà. È sempre il tribunale, come organo, che decide in proposito.

PRESIDENTE. Quel tribunale diventerebbe un centro di potere rispetto agli altri tribunali. L'articolo 19 prevede che l'organico sia fissato con un certo criterio. E il presidente della corte d'appello che all'inizio di ogni anno fa il calendario delle udienze, esaminando le posizioni dei singoli magistrati del distretto e impegnando il lavoro dei magistrati stessi in un periodo alternativo di tre mesi, in modo che il tribunale della libertà si rinnovi ogni tre mesi, onde evitare proprio quello che maggiormente si teme, vale a dire la formazione di veri e propri centri di potere.

GARGANI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Vorrei anticipare una raccomandazione rispetto a quella che sarà una decisione che la Commissione dovrà prendere: evitare il rinnovo di tre mesi in tre mesi. All'inizio dell'anno giudizia-

2ª COMMISSIONE

61° RESOCONTO STEN. (21 luglio 1982)

rio vengono normalmente predisposte le tabelle.

C O C O . Però, almeno uno dei magistrati deve essere cambiato. Sull'argomento dobbiamo chiederci se si sia tenuto conto, vagliando le due soluzioni, di non caricare troppo il lavoro dei magistrati. Questo è uno degli aspetti negativi del provvedimento in esame, che mi pare sia stato trascurato. La legge una volta approvata comporterà l'esigenza di un numero maggiore di magistrati, mentre noi abbiamo sempre manifestato il parere che il numero dei magistrati non deve aumentare, semmai dovrebbe diminuire. Pertanto la soluzione della corte d'appello o del tribunale che ha sede presso quella corte d'appello sarebbe più vantaggiosa sotto questo aspetto. La bilancia, a mio avviso, indipendentemente dalle ragioni che possono essere addotte a favore dell'una o dell'altra tesi, dovrebbe pendere per la proposta del senatore Bausi per il fatto che l'aggravio del lavoro dei magistrati sarebbe minore.

G A R G A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Faccio presente che noi non parliamo mai di tribunale della libertà: non esiste questa terminologia nella legge.

P R E S I D E N T E . Non mi meraviglierei se presso la corte d'appello prevedessimo un ufficio del tribunale della libertà; non ricordo in quale legge, perchè è un fatto che risale a molti anni fa, si parlava di tribunali intendendo come tali le autorità giudiziarie in genere. Quindi ripeto che a questo punto non mi meraviglierei se presso una sezione della corte d'appello si trovasse un ufficio con quella denominazione.

G A R G A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non ci sono i giudici per istituire un'altra sezione, nè si può istituire una sezione che faccia soltanto questo. Comunque il Governo ha proposto un emendamento; le opinioni sono diverse, ma io mi rimetto alla volontà della Commissione;

se questa intende aderire alla proposta del relatore, vi prego di correggerla in questo senso: « Sulla richiesta di riesame prevista dall'articolo precedente decide il tribunale del luogo dove ha sede la corte d'appello ». Vi prego di accettare questo suggerimento, altrimenti andremmo a creare una sezione altamente specializzata che, anche sul piano pratico, può destare allarme.

B A U S I , *relatore alla Commissione*. La questione è, per un verso, nominalistica, e per l'altro organizzativa, e questa è abbastanza risolvibile. C'è una ipotesi per la quale presso ogni corte di appello esiste questo giudice che ha il compito specifico di valutare il riesame. Se si deve chiamare tribunale della libertà o in altra maniera non m'interessa particolarmente; personalmente sono contrario a parole magiche che non servono assolutamente a niente. Se poi vogliamo dire che presso ogni corte di appello è istituito un giudice che decide sulla richiesta di riesame prevista dall'articolo precedente, anche questo va bene: decida la Commissione.

G A R G A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Allora basta dire la corte d'appello.

P R E S I D E N T E . A questo punto mi pare che un momento di riflessione possa dare senz'altro i suoi frutti. Pertanto, se non si fanno osservazioni, sospendo brevemente i nostri lavori.

*I lavori vengono sospesi alle ore 12,50 e sono ripresi alle ore 13.*

B A U S I , *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, proporrei la seguente nuova formulazione dell'emendamento da me presentato sostitutivo al primo comma dell'articolo 263-ter:

« Sulla richiesta di riesame prevista negli articoli precedenti decide la corte d'appello nel cui distretto ha sede l'ufficio dell'autorità che ha emesso il provvedimento ».

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

61° RESOCONTO STEN. (21 luglio 1982)

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 263-ter nel testo proposto dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento presentato dal Governo tendente a sostituire, nel secondo comma dell'articolo 263-ter, le parole: « ventiquattro ore » con le altre: « quarantotto ore ».

**È approvato.**

**B A U S I ,** *relatore alla Commissione.* Ritiro l'emendamento da me presentato tendente ad inserire, dopo il secondo comma dell'articolo 263-ter, un comma aggiuntivo.

**P R E S I D E N T E .** Il Governo propone un emendamento tendente ad inserire, dopo il terzo comma dell'articolo 263-ter, il seguente comma aggiuntivo: « il giudice, nel confermare il provvedimento, può anche disporre l'applicazione delle misure previste dagli articoli 247, 254 e 259 qualora ne ricorrano i presupposti, e può altresì stabilire, nei casi di cui all'articolo 254 e su richiesta dell'imputato, che in luogo di quella disposta si applichi una misura diversa ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

**È approvato.**

Il Governo propone quindi un emendamento tendente a sostituire il quarto comma dell'articolo 263-ter con il seguente: « Il termine indicato nel terzo comma può essere prorogato dal giudice di altri cinque giorni, con decreto motivato, se la proroga è necessaria per la complessità dei fatti oggetto dell'imputazione ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

**È approvato.**

Il relatore ha presentato un emendamento tendente a sostituire, nel quinto comma

dell'articolo 263-ter, le parole: « presidente della corte d'appello » con le altre: « procuratore generale ».

**G A R G A N I ,** *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* È meglio dire: « al presidente della corte d'appello e al procuratore generale ».

**B A U S I ,** *relatore alla Commissione.* D'accordo. Ritiro inoltre l'emendamento da me presentato all'ultimo comma.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento tendente ad aggiungere, alla fine del quinto comma dell'articolo 263-ter le parole: « e al procuratore generale ».

**È approvato.**

Il Governo propone infine un emendamento tendente a sostituire l'ultimo comma dell'articolo 263-ter con il seguente:

« Se il giudice non decide entro i termini sopra indicati il mandato o l'ordine di cattura o di arresto ovvero la revoca della misura disposta in luogo della custodia preventiva cessa di avere efficacia ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

**È approvato.**

Anche a questo articolo propongo una modifica redazionale tendente a sostituire, prima della rubrica dell'articolo 263-ter, le parole: « 263-ter » con le altre: « Art. 263-ter ».

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti nel suo insieme l'articolo 6 che, con gli emendamenti testè approvati e con la modifica formale anzidetta, risulta così formulato:

**Art. 6.**

Dopo l'articolo 263-bis del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« Art. 263-ter. - (*Provvedimenti del giudice competente per il riesame*). — Sulla ri-

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

61° RESOCONTO STEN. (21 luglio 1982)

chiesta di riesame prevista negli articoli precedenti decide la corte d'appello nel cui distretto ha sede l'ufficio dell'Autorità che ha emesso il provvedimento.

L'Autorità che ha emesso il provvedimento, non appena le perviene la richiesta di riesame, la trasmette immediatamente e comunque non oltre quarantotto ore, unitamente agli atti del procedimento o alla copia di essi, al giudice competente.

Entro cinque giorni dal ricevimento degli atti il giudice, con ordinanza emanata in camera di consiglio, conferma il mandato o l'ordine di cattura o di arresto ovvero lo revoca, anche per motivi diversi da quelli eventualmente indicati nella richiesta, ordinando l'immediata liberazione dell'imputato.

Il giudice, nel confermare il provvedimento, può anche disporre l'applicazione delle misure previste dagli articoli 247, 254 e 259 qualora ne ricorrano i presupposti, e può altresì stabilire, nei casi di cui all'articolo 254 e su richiesta dell'imputato, che in luogo di quella disposta si applichi una misura diversa.

Il termine indicato nel terzo comma può essere prorogato dal giudice di altri cinque giorni, con decreto motivato, se la proroga è necessaria per la complessità dei fatti oggetto dell'imputazione.

Il decreto di proroga emanato a norma del comma precedente deve essere comunicato al presidente della corte d'appello e al procuratore generale.

Se il giudice non decide entro i termini sopra indicati il mandato o l'ordine di cattura o di arresto ovvero la revoca della misura disposta in luogo della custodia preventiva cessa di avere efficacia ».

**È approvato.**

#### Art. 7.

Dopo l'articolo 263-ter del codice di procedura penale è inserito il seguente articolo:

« 263-quater. — (Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sul riesame). — Avverso l'ordinanza emessa dal tribunale ai sensi dell'articolo precedente è ammesso

ricorso per cassazione per violazione di legge da parte del procuratore della Repubblica, del procuratore generale e dell'imputato o del suo difensore.

Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza ».

Ai fini del necessario coordinamento del testo, oltre alla modifica redazionale tendente a sostituire, prima della rubrica dell'articolo 263-quater, le parole: « 263-quater » con le altre: « Art. 263-quater », propongo la soppressione delle parole: « dal tribunale » nel primo comma dell'articolo 263-quater.

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 7 nel testo coordinato.

**È approvato.**

#### Art. 8.

Nel secondo comma dell'articolo 264 del codice di procedura penale le parole: « sommaria enunciazione » sono sostituite dalle seguenti: « specifica enunciazione ».

Il relatore ha proposto un emendamento tendente ad aggiungere, alla fine dell'articolo, le parole: « e con la descrizione degli indizi di colpevolezza ai sensi dell'articolo 252 ».

**B A U S I**, relatore alla Commissione. L'emendamento tende a determinare in modo ancor più preciso l'oggetto del riesame.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 8 nel suo insieme, con l'emendamento testè accolto.

**È approvato.**

Il Governo propone un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 8, il seguente articolo aggiuntivo:

## Art. 8-bis.

Nell'articolo 266 del codice di procedura penale è aggiunto in fine il seguente comma:

« Quando sia disposta la misura dell'arresto nella propria abitazione o in altro luogo designato nel mandato, gli ufficiali od agenti di polizia giudiziaria o della forza pubblica provvedono a darne immediata comunicazione all'ufficio di polizia giudiziaria indicato nel mandato stesso ».

G A R G A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. L'emendamento tende a introdurre una misura alternativa. Il Ministro dell'interno voleva evitare un ulteriore aggravio per gli ufficiali od agenti della forza pubblica che avrebbero dovuto vigilare gli arrestati presso la propria abitazione. Abbiamo quindi risolto il problema appunto con l'alternativa proposta, perchè le comunicazioni di cui all'articolo aggiuntivo valgono come soluzione alternativa al mandato di cattura fatto in carcere.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dal Governo.

**È approvato.**

## Art. 9.

Il primo comma dell'articolo 271 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente comma:

« La durata della custodia preventiva decorre per ogni effetto dal giorno in cui l'imputato venne fermato o arrestato o dal giorno in cui è iniziata l'esecuzione del provvedimento emesso a norma del terzo comma dell'articolo 254 ».

Per una migliore redazione del testo, propongo una modifica formale tendente a sopprimere, alla fine del periodo introduttivo, la parola: « comma ».

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 9 con la modifica formale anzidetta.

**È approvato.**

## Art. 10.

L'ottavo comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente comma:

« In ogni caso se l'imputato trasgredisce agli obblighi impostigli o risulta che si è dato o è per darsi alla fuga, il giudice emette mandato di cattura, a seguito del quale decorrono nuovamente i termini di durata della custodia preventiva ».

Il relatore ha proposto la soppressione di questo articolo.

B A U S I , *relatore alla Commissione*. L'articolo si limita ad aggiungere le parole « In ogni caso » all'articolo 272 del codice di procedura penale, che peraltro non ha subito altre modifiche da parte del disegno di legge in esame. Vorrei quindi rilevare l'inutilità dell'articolo 10.

G A R G A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Poichè non sono stati presentati altri emendamenti, e nessuno chiede di parlare, passiamo alla votazione.

Metto ai voti il mantenimento dell'articolo 10.

**Non è approvato.**

## Art. 11.

Il terzo e il quarto comma dell'articolo 272-bis del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti commi:

« Durante l'istruzione, sull'appello decide in ogni caso, in camera di consiglio, il tribunale competente ai sensi dell'articolo 263-ter.

Contro le ordinanze emesse dal tribunale ai sensi del comma precedente può essere proposto ricorso per cassazione ».

B A U S I , *relatore alla Commissione*. Perchè si deve trasferire la competenza pre-

vista dall'articolo 272-bis del codice di procedura penale? Qui si tratta veramente di un giudice nuovo di appello: si vuole cioè trasferire alla competenza del tribunale della libertà competenze che, viceversa, sono oggi regolamentate nelle attribuzioni generali dei giudici di impugnazione. Bisogna fare attenzione, perchè in tal modo si giungerebbe ad attribuire al giudice della libertà competenze che sono appunto del giudice di impugnazione, cancellando praticamente la sezione istruttoria.

**PRESIDENTE.** Nel caso di una assoluzione per insufficienza di prove pronunciata dal giudice istruttore, un imputato che chieda di essere prosciolto con formula piena da quale giudice deve andare? Allora la competenza è della sezione istruttoria, meno che in materia di libertà, perchè l'ordinanza di rinvio a giudizio non è impugnabile: è impugnabile solo il rinvio in istruttoria.

**BAUSI, relatore alla Commissione.** La procedura per il tribunale della libertà in sezione istruttoria ha tutte le caratteristiche del giudizio, compresa la presenza del difensore.

**COCO.** È un problema che non si può risolvere se non dichiarando competente a decidere anche su questo punto la sezione della libertà.

**PRESIDENTE.** Facciamo il caso di un'impugnazione del provvedimento della sezione istruttoria per violazione di legge in relazione ad un mandato di cattura dichiarato obbligatorio quando obbligatorio non era. Cosa si fa contro l'errore della sezione istruttoria?

**BAUSI, relatore alla Commissione.** Oggi cosa accade?

**PRESIDENTE.** Oggi abbiamo il ricorso per cassazione per sospendere i termini, non potendo la sentenza della corte d'appello avere esecuzione se non si sono esauriti tutti i gradi del giudizio. Generalmente il ricorso per cassazione serve a bloc-

care il provvedimento della sezione istruttoria fino a quando diventa definitivo.

**COCO.** Direi che potremmo riassumere i termini della questione come segue. Posto che la sezione istruttoria, in caso di appello del pubblico ministero avverso ordinanza di proscioglimento del giudice istruttore, può emettere provvedimenti restrittivi della libertà personale, vi è solo una soluzione: che l'imputato può chiedere il riesame presso la corte d'appello e, quindi, presso la sezione competente a giudicare su questo riesame, per tutti i provvedimenti restrittivi della libertà personale da qualunque magistrato emanati.

**PRESIDENTE.** In questo modo andiamo a creare quelle stesse cose che non abbiamo voluto accettare non confermando il disegno di legge pervenutoci dalla Camera; cioè, andiamo a conferire allo stesso giudice, nella stessa corte d'appello, la possibilità di esaminare la stessa vicenda.

**COCO.** Sarebbe molto più grave se di questo provvedimento potesse essere richiesto il riesame presso una sezione del tribunale!

**PRESIDENTE.** A me pare che convenga sempre fare ricorso per cassazione. Che cosa succede infatti? Se il provvedimento della corte d'appello — sezione libertà — conferma il provvedimento della sezione istruttoria il provvedimento diventa esecutivo, oppure rappresenta un altro esame indipendentemente dal ricorso per cassazione, dopo il giudizio della quale corte il provvedimento diventa esecutivo?

**COCO.** Ciò che lei dice, signor Presidente, vale per tutti! Non capisco per quale motivo convenga adire la cassazione di fronte ad un provvedimento restrittivo della libertà emesso dalla sezione istruttoria e non di fronte ad un provvedimento restrittivo emesso dal pretore.

**PRESIDENTE.** Il cosiddetto « paracadute » che usa l'avvocato difensore quan-

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

61° RESOCONTO STEN. (21 luglio 1982)

do la sezione istruttoria riformula la sentenza e la sentenza diventa peggiorativa, nel senso che rinvia a giudizio e si ordina la cattura, è quello del ricorso per cassazione di modo che il provvedimento restrittivo della libertà rimane bloccato: trascorre come minimo un altro anno, infatti, prima che la Cassazione riesamini la questione.

C O C O . Non si tratta di un provvedimento immediato?

P R E S I D E N T E . No, l'esecuzione viene sospesa, per cui non viene effettuata alcuna cattura e l'interessato guadagna un anno.

C O C O . Possiamo allora eliminare questo provvedimento sospensivo della casazione.

P R E S I D E N T E . Sarebbe assurdo. Io ritengo, onorevoli senatori, che l'articolo 11 non possa essere approvato nel testo trasmessoci dalla Camera dei deputati. Credo di poter prendere atto dell'orientamento della Commissione che in ogni caso anche

per i provvedimenti privativi della libertà emessi dalla sezione istruttoria sia competente per il riesame la corte d'appello.

G A R G A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è d'accordo.

B A U S I , *relatore alla Commissione*. Mi dichiaro anche io favorevole a tale soluzione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 11.

**Non è approvato.**

Data l'ora tarda, se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 13,25.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
*Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI*